



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGA

del piano del consumatore ex art. 12 legge n. 3/2012

Il Giudice designato

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, **Piano del Consumatore**, iscritto al n. 3424/2019 V.G., proposto da

Letto il piano del consumatore proposto il 31/10/2019 da ,

Letta la relazione dell'O.C.C. dott.ssa Anna Lisa Lembo (professionista nominata ai sensi dell'art. 15, co.9, l.3/2012 dal Presidente di questo Tribunale), contenente anche il parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n.3/2012, in particolare sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante, e sulla fattibilità del piano del consumatore proposto;

Considerato che il ricorrente ha dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario:

- a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persona fisica non svolgente attività di impresa;
- b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;
- c) di non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012;

Considerato, anche in base alla relazione dell'O.C.C. dott.ssa Anna Lisa Lembo, che :

- l'istante ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

- il proponente risulta debitore dei seguenti importi:

1. Unicredit S.p.a (debito residuo al 19.6.2019) Euro 69.341,50
2. Unicredit S.p.a. (debito residuo al 19.6.2019) Euro 35.478,20
3. Santander Consumer Bank S.p.a. (debito residuo al 19.6.2019) Euro 15.356,32
4. Comune di (debito residuo accertato al 13.09.2019) Euro 1.162,00 (IMU, TASI, TARI)



- il [] ha altresì un debito verso l'Erario € 1.091,00 (v. nota dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione del 24/11/2020) non contemplato nel piano in quanto trattasi di debito che è stato oggetto di definizione agevolata (rottamazione ter), presentata il 31 luglio 2019, e di rateizzazione, presentata il 4 settembre 2019, per il quale il proponente è in regola nel pagamento delle rate (v. documentazione agli atti);

- l'Agenzia delle Entrate, con nota inserita nel fascicolo (depositata in forma cartacea), ha altresì rappresentato agli organi della procedura di composizione della crisi, a seguito della comunicazione del piano, che pendono a carico del [] debiti privilegiati non ancora iscritti a ruolo per € 106,41, € 1341,79, ed € 287,89 (v. "Certificazione del credito tributario" in atti). In relazione a detti debiti il ricorrente si è impegnato (v. verbale di udienza del 3/12/2020) che "provvederà al pagamento rateale di quanto dovuto non appena gli verranno notificati gli avvisi e/o le cartelle esattoriali. Detti debiti non vengono inseriti nel piano in quanto posteriori alla presentazione del ricorso (comunicati tardivamente dalla AdE) e privi di titolo esecutivo;

- la natura dei debiti è quella come da seguente tabella

TIPOLOGIA DEBITO	DEBITO RESIDUO
MUTUO FONDIARIO IPOTECARIO FINANZIAMENTO	69.386,05
CHIROGRAFARIO FINANZIAMENTO	35.478,20
CHIROGRAFARIO	16.681,26
PRIVILEGIO MOBILIARE	1.162,00
TOTALE SITUAZIONE DEBITORIA	122.707,51

- il proponente è titolare del reddito di € 1.700,00 mensili ca., da lavoro subordinato a tempo indeterminato;

- sussiste pertanto una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte (atteso che a fronte di un reddito mensile della indicata entità, le rate mensili dei debiti ammontano a complessivi € 1.307,91);

Considerato che il piano prevede:

~ il pagamento dei **creditori privilegiati/ipotecari** nella misura del 100%, e con il riconoscimento di un interesse, con le seguenti modalità:

▪ Unicredit S.p.a (debito residuo al 19.6.2019), privilegiato, Euro 69.341,50:

- percentuale di interessi all'1%: Euro 3.169,34

- importo da pagarsi: Euro 72.510,84

- modalità di pagamento: 180 rate mensili così suddivise: le prime 60 rate mensili pari ad Euro 256,41, cadauna; le successive 120 rate mensili pari ad Euro 476,05, cadauna, con versamenti a partire dalla data di omologa del piano, entro la fine di ogni mese a mezzo bonifico bancario o con domiciliazione bancaria della finanziaria;

▪ Comune di [] (debito residuo accertato al 13.09.2019), credito privilegiato, Euro 1.162,00 (IMU, TASI, TARI)



- percentuale di soddisfacimento del 100% del debito residuo: Euro 1.162,00
- percentuale di interessi all'0,80%: Euro 9,71
- importo proposto dal piano: Euro 1.171,71
- Modalità di pagamento: 24 rate mensili di Euro 48,82 cadauna, con versamenti a partire dalla data di omologa del piano, entro la fine di ogni mese a mezzo bonifico bancario o con bollettini postali;
- ~ il pagamento dei **creditori chirografari** nella percentuale del 60%, e con il riconoscimento di un interesse dell'1%, con le seguenti modalità:
 - Santander Consumer Bank S.p.a. (debito residuo al 19.6.2019), chirografario, Euro 15.356,32
- percentuale di soddisfacimento del 60% del debito residuo: Euro 9.213,79;
- percentuale di interessi all'1%: Euro 377,30;
- importo da pagarsi Euro 9.591,09 (60% del debito residuo + interessi all'1%)
- modalità di pagamento : 96 rate mensili di Euro 99,91 cadauna, con versamenti a partire dalla data di omologa del piano, entro la fine di ogni mese a mezzo bonifico bancario o con domiciliazione bancaria della finanziaria o con bollettini postali;
 - Unicredit S.p.a. (debito residuo al 19.6.2019), chirografario, Euro 35.478,20
- percentuale di soddisfacimento del 60% del debito residuo: Euro 21.286,92
- percentuale di interessi all'1%: Euro 1.311,61
- importo da pagarsi: Euro 22.598,53 (60% del debito residuo + interessi all'1%);
- modalità di pagamento: 144 rate mensili di Euro 156,93 cadauna con versamenti a partire dalla data di omologa del piano, entro la fine di ogni mese a mezzo bonifico bancario o con domiciliazione bancaria della finanziaria;
- ~ il pagamento dei crediti prededucibili nella misura del 100%, per Euro 3.800,00 all'O.C.C. (dal quale detrarre l'acconto di Euro 500 già corrisposto), da versarsi alla dott.ssa A. Lembo per € 3.351,35 (Euro 3.300,00 + Euro 51,35 pari ad interessi all'1%) in prededuazione con 4 rate semestrali pari ad Euro 853,34 cadauna, con versamenti a partire dalla data di omologa del piano, entro la fine del mese a mezzo bonifico bancario;
- il piano si fonda sul reddito netto mensile di di € 1.700,00 ca., quale stipendio da lavoro subordinato a tempo indeterminato;

Rilevato che non vi sono state opposizioni dei creditori;

OSSERVA

A) in ordine ai presupposti di ammissibilità del piano di cui agli artt. 6, 7 e 8 L. n. 3/2012

Trattandosi di soggetto non fallibile che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, la proposta formulata dall'odierno ricorrente è ammissibile (ex artt. 6 e 7 della legge n.3/2012).

In merito alla durata del piano (15 anni per il debito ipotecario e più gravoso, inferiore per gli altri debiti), va considerato:



- che con D.L. n. 137/2020 (conv. in L. n. 176/2020), applicabile ai procedimenti pendenti quale il presente, è stato eliminato il termine annuale originariamente previsto dall'articolo 8 comma 4 L. n. 3/2021;

- che in merito alla più ampia questione del termine di durata ragionevole del piano del consumatore, la Suprema Corte (v. Cass. 28/10/2019, n. 27544; Cass. n. 17834/2019) ha condivisibilmente rilevato, tra l'altro, come l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Ha ricordato che la L. n. 3 del 2012 è stata introdotta non soltanto su spinta delle istituzioni Europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente sentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati. Ha quindi affermato:

* che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta;

* che negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione di pagamento anche dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione (originariamente previsto, si è detto, dall'art. 8, comma 4), ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Naturalmente il vaglio del giudice deve tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dagli evidenziati principi ispiratori della L. n. 3 del 2012, e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore.

Alla luce di tali principi dei quali deve farsi applicazione, nel caso di specie, il piano proposto dal [] deve ritenersi ammissibile dal punto di vista della durata, atteso che il termine non può essere ritenuto particolarmente lungo, in considerazione della entità della debitoria, dell'entità del calo dei redditi familiari (che ha provocato l'incapacità del ricorrente istante al regolare adempimento), della percentuale di soddisfazione dei creditori, della congruità dell'importo delle rate di pagamento previste (per complessivi € 750,00/mese) rispetto da un lato, all'ammontare della debitoria complessiva (€ 122.707,51) e, dall'altro, all'importo necessario al nucleo familiare per il suo sostentamento (€ 950,00).

Inoltre, non va trascurato che gli istituti bancari non hanno spiegato alcuna opposizione al piano e non hanno proposto osservazioni di sorta, né tantomeno si sono opposti alla omologazione del piano.

B) in ordine agli altri presupposti di ammissibilità

Art. 7 comma 2 lett. d-ter) L. n. 3/2012



La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'indicata norma stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta solo quando esclude che il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave.

Deve escludersi che nel caso di specie ricorra la colpa grave del debitore, atteso che all'atto dell'assunzione delle obbligazioni il reddito percepito dai componenti del nucleo familiare del [] produttori di reddito (ovvero il ricorrente ed il coniuge) era sufficiente e proporzionato alla possibilità di regolare adempimento alle scadenze dei debiti assunti, e che l'incapacità di far fronte alle obbligazioni è sopravvenuta alla [] del coniuge del [] nell'anno [] (v. [] § []), cui è conseguito il venir meno di redditi destinati al mantenimento del nucleo familiare, i cui oneri sono a quel punto ricaduti in via esclusiva sul []

Può, pertanto, escludersi che la decisione dell'istante se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico che assumeva contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro. Ciò consente di ritenere che il sovraindebitamento finale sia stato conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante*.

Art. 7, comma 1, secondo periodo, L. n. 3/2012

La norma prevede che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non siano soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Nel caso di specie i creditori privilegiati vengono soddisfatti integralmente, e con il riconoscimento di un interesse (seppur contenuto, ma in linea con i tassi di interesse attualmente richiesti dal ceto bancario) per la dilazione che patiscono. Il piano è, dunque, rispettoso del principio sancito dalla norma.

Non deve, poi, trascurarsi che la banca mutuataria conserva comunque la sua garanzia ipotecaria, sull'immobile (costituente la casa familiare).

Art. 12 bis, comma 4, L. n. 3/2012

Prevede la norma che quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria di cui agli artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012.

Nel caso di specie non vi sono state contestazioni da parte dei creditori. La stessa AdE ha presentato solo una "Certificazione del credito", senza sollevare contestazioni al piano e senza opporsi alla approvazione dello stesso.

Alla luce delle considerazioni svolte può essere omologato il piano del consumatore in oggetto, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo esso un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.



P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott.ssa Caterina Lazzara:

Omologa

il **Piano del consumatore** proposto il 31/10/2019 da ,
 e per l'effetto

Dispone

- ~ che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti;
- ~ che, ai sensi dell'art. 12-ter, co.1, L. n. 3/2012, dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- ~ la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, dott.ssa Anna Lisa Lembo , a tutti i creditori;
- ~ che il Gestore della crisi, dott.ssa Anna Lisa Lembo, ai sensi dell'art. 13 L. n.3/2012, vigili sull'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, comunichi ai creditori ogni eventuale irregolarità, risolva le eventuali difficoltà che insorgano nella sua esecuzione, e lo onera di tutti gli obblighi ed attività previsti dal richiamato art. 13;
- ~ la pubblicazione ai sensi dell'art. 12-bis, co.3, L. n.3/2012, del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia (www.tribunale.foggia.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed al Gestore della crisi, dott.ssa Anna Lisa Lembo.

Foggia, 20/03/2021.

Il Giudice
dott.ssa Caterina Lazzara

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

IN DATA 22-03-2021

IL FORNITORE DEL SERVIZIO
ANNO 2021

Anna Lisa Lembo

